

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMAGNOLI CARETONI Tullia, SPIGAROLI e CODIGNOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1969

Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma quarto, della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e nuove norme in materia di riscatto di periodi di studio ai fini del trattamento di pensione dei professori universitari

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che, non essendo richiesta la laurea come condizione necessaria per la partecipazione ai concorsi e la nomina a cattedre universitarie, non sono ritenuti riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza dei professori universitari gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, numero 46.

Pertanto possono usufruire indirettamente del riscatto solamente i professori universitari i quali pervengano da altre carriere per le quali sia richiesta la laurea (ad esempio quella degli assistenti universitari) ed in relazione alle stesse abbiano chiesto il riscatto.

L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, nel riconoscere il diritto pensionistico a favore dei professori incaricati esterni di insegnamento universitario e dei loro familiari, ha ammesso anche il riscatto degli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari a norma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46. Ma prevale una interpretazione restrittiva

della norma, secondo la quale il beneficio spetterebbe soltanto ai professori incaricati i quali pervengano da carriere della Amministrazione dello Stato per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea.

Tale interpretazione svuota, sostanzialmente, la norma di qualsiasi contenuto. Appare dunque necessario chiarire, una volta per tutte, la portata della norma con lo strumento dell'interpretazione autentica, e precisare che il riscatto degli anni di studi universitari ai fini del trattamento di quiescenza compete in qualunque caso al professore incaricato esterno di insegnamento universitario. Il problema peraltro riguarda anche i professori di ruolo.

È infatti vero che, secondo la lettera dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, non essendo richiesta la laurea per l'assunzione nei ruoli dei professori universitari di ruolo, non è ammesso a favore di tale categoria il riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento.

Ma, se si tiene conto della *ratio* dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, non si può dubitare che essa sussista anche nel caso dei professori universitari di ruolo. Per essi, infatti, la legge non richiede la laurea come condizione di ammissione, non perchè siano sufficienti studi di grado inferiore a quello universitario, ma, al contrario, perchè si richiede nel docente una preparazione di gran lunga più ampia e profonda di quella che può dare un corso di laurea. Infatti, consistendo il concorso a cattedra nell'esame dei titoli scientifici (pubblicazioni) o didattici (corsi di insegnamento svolti), è chiaro che, di fronte alla esistenza di titoli che presuppongano un grado di cultura superiore senza confronti a quello che può essere attestato da una laurea, il possesso di tale titolo non ha un serio rilievo ai fini del concorso. Gli studi

universitari costituiscono appena il primissimo gradino per arrivare alla formazione culturale che si richiede a un professore universitario, e, per converso, una volta accertato che quella formazione culturale esiste, non ha alcuna importanza il possesso del diploma di laurea: è pacifico che, con o senza iscrizione a un corso di laurea, il docente ha compiuto tutti gli studi di detto corso e molti altri ancora.

Poichè dunque è una necessità di fatto il compimento di studi di gran lunga superiori a quelli di un corso di laurea o di perfezionamento, si rientra perfettamente nella *ratio* dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, se si ammette a favore dei professori universitari, oltre che incaricati anche di ruolo, il riscatto del periodo corrispondente alla durata legale degli studi ai fini del trattamento di quiescenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini del trattamento di quiescenza dei professori di ruolo e dei professori incaricati esterni di insegnamento universitario, e dei loro familiari in caso di morte, sono in ogni caso riscattabili gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento con le modalità di cui all'articolo 7, commi secondo e terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.